

**IN BREVE n. 043-2015**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FERIE e PART-TIME**

Quante e come le ferie nel part-time?

L'Aran nella nota Ral 1787 fornisce alcuni chiarimenti: il pubblico dipendente in regime di part-time orizzontale ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie e festività soppresse spettanti nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno, al contrario in caso di part-time verticale il numero di giorni di assenza retribuita dovrà essere riproporzionata in relazione al numero di giornate di lavoro previste dal contratto individuale.

Precisamente:

part-time verticale ferie

per ogni mese:  $28/12$  moltiplicato (giorni lavorati nella settimana/giorni settimanali di articolazione del lavoro)

part-time verticale festività soppresse

per ogni mese:  $4/12$  moltiplicato (giorni lavorati nella settimana/giorni settimanali di articolazione del lavoro)

## **IN ALLEGATO A PARTE - ARAN Ral 1787 (documento 211)**

### **RAL 340**

#### **In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale settimanale con articolazione oraria su 4 giorni, come si calcolano le ferie ?**

Nel caso in esame, occorre riproporzionare i giorni di ferie, come previsto dall'art.6 del CCNL del 14.9.2000, operando in modo analogo a quello utilizzato dal CCNL per calcolare le ferie del personale a tempo pieno che opera in regime orario di settimana corta. Quindi, se il lavoratore a tempo parziale verticale lavora 4 giorni su 6, avrà diritto a 21 giorni di ferie (pari a  $32 \times 4/6$ ); se invece il lavoratore a tempo parziale verticale lavora 4 giorni su 5 avrà diritto a 22 giorni di ferie (pari a  $28 \times 4/5$ ). Il calcolo è arrotondato, non essendo possibile considerare la frazione come giorno intero.

## FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

### **La Grande Guerra. La Liberazione**

Data di emissione il 15 ottobre 2015



La vignetta riproduce una cartolina d'epoca illustrata di Antonio Marchisio, propagandistica della Grande Guerra dal titolo "L'epilogo", conservata presso il Museo della Guerra di Rovereto. Completano il francobollo le leggende "MOSTRA FILATELICA" e "LA GRANDE GUERRA. LA LIBERAZIONE. 100 GEMME DELLA FILATELIA ITALIANA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

Tiratura: seicentomila francobolli

### **10° Simposio Marine del Mediterraneo**

Data di emissione il 21 ottobre 2015



Riproduce l'opera pittorica Il Ponte sull'Arsenale del Canaletto (Collezione Duca di Bedford), su cui si incastona, in alto a destra, lo stemma della Marina Militare. Completano il francobollo la leggenda "10° SIMPOSIO REGIONALE PER LE MARINE DEI PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MAR NERO", la data "21 - 23 OTTOBRE 2015", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

Tiratura: ottocentomila francobolli



## **CANONE RAI - BOZZA DELLA LEGGE STABILITA' 2016**



### **Art. 12 (Riduzione canone RAI)**

1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.
2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa presunzione sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto." a-bis) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza e dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223."; b) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone

avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”; Canone RAI 14 c) all’articolo 19, comma 1, le parole “della pena pecuniaria da due a sei volte” sono sostituite dalle seguenti “della sanzione amministrativa pari a cinque volte ” e le parole da “eccezion fatta” fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone, per l’individuazione e il rimborso degli eventuali costi iniziali per l’implementazione del processo di fatturazione da parte delle aziende di vendita dell’energia, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4, nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo e la disciplina transitoria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al precedente periodo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 e per l’esecuzione dei controlli di cui al comma 6 è autorizzato lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che hanno la disponibilità di dati utili.

5. In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non opera come responsabile di imposta ed è tenuto ad informare con cadenza bimestrale l’Agenzia delle Entrate al fine dell’attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell’obbligo di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo del canone indicato in fattura.

6. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare.

## **LEGGE DI STABILITA’ - NELLA BOZZA: GESTIONE SEPARATA INPS ALIQUOTA CONTRIBUTIVA INVARIATA**

### **Art. 18 (Proroga blocco autonomi gestione separata)**

1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016

## **LEGGE DI STABILITA’ - NELLA BOZZA: NO TAX AREA PER PENSIONATI**

### **Art. 19 (No tax area pensionati)**

1. All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3: 1)

nella lettera a), le parole “1.725 euro” e “7.500 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1.783 euro” e “7.750euro”; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;”; b) nel comma 4: 1) nella lettera a), le parole “1.783 euro” e “7.750 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1.880 euro” e “8.000 euro”; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

### **OPZIONE DONNA**

Nella bozza della legge di Stabilità 2016 viene corretta l'interpretazione INPS sulla data della maturazione dei requisiti:

#### **Art. 24 (Misure in materia pensionistica e di invecchiamento attivo)**

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.

### **BOZZA LEGGE STABILITA' 2016 e CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE**

#### **Art. 65 (Circolazione del contante)**

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “euro mille” sono sostituite dalle seguenti: “euro tremila”.
2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “ è di 2500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è di euro tremila”.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.
4. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.

### **DIVORZIO e CONIUGE SUPERSTITE**

La reversibilità scatta se il coniuge superstite è stato titolare di un assegno giurisdizionalmente riconosciuto.

In caso di seconde nozze nella divisione col nuovo coniuge hanno importanza gli anni di convivenza.

Per il Tfr conta il periodo di lavoro fino alla sentenza.

In caso di decesso dell'ex diritto alla pensione di reversibilità, purchè il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza divorzile (percezione dell'assegno divorzile, stato civile libero, rapporto di lavoro del defunto anteriore alla sentenza di divorzio – vedi legge 898/1970).

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Danni da rumore**

Anche se non c'è danno biologico risarcimento per il danno morale per i rumori che superano la soglia di tollerabilità in nome del rispetto della vita privata.

*Corte di Cassazione sezione III – sentenza numero 20927 del 16 ottobre 2015*

## **FONDI PENSIONE e TFR** da CorriereEconomia di lunedì 19 ottobre 2015

I Fondi pensione vincono di un soffio sul Tfr.

Da gennaio a settembre il Tfr (il 6,91% della retribuzione lorda) ha reso lo 0,8% al netto dell'aliquota del 17%. La liquidazione mantenuta in azienda si rivaluta con un tasso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione.

Mediamente i Fondi pensione hanno reso il +1,1%.

### **FondoSanità (medici, infermieri, farmacisti)**

LINEA	RENDIMENTO % 9 mesi 2015	RENDIMENTO % 2014
Obbligazionaria	0,4 %	2 %
Bilanciata	0,9 %	4,4 %
Azionaria	0,9 %	13 %

### **Tfr al netto dell'imposta del 17%**

	0,9 %	1,3 %
--	-------	-------

### **Media Fondi chiusi**

	1,1 %	7 %
--	-------	-----

## **LEGGE DI STABILITA' 2016 (BOZZA) - CONTENUTI**

**ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE E IVA** – Vengono totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di Iva e Accise.

**TASI-IMU** – L'imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l'inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

**IMU AGRICOLA** – Vengono esentati dall'Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L'alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni.

**COMPENSAZIONI AI COMUNI** – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.

**PATTO STABILITÀ COMUNI** – Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.

**IMU IMBULLONATI** – Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.

**IRAP IN AGRICOLTURA E PESCA** – Dal 2016 viene azzerata.

**AMMORTAMENTI** – La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40% portando al 140% il valore della deduzione.

**IRES** – Si ridurrà del 3,5%, dall'attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di 3,8 miliardi nel primo anno che arriverà a circa 4 miliardi dall'anno successivo. Si potrà anticipare di un anno l'entrata in vigore della riduzione dell'aliquota qualora le istituzioni europee accordino la 'clausola migranti'.

**PROFESSIONISTI E IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI** – La norma viene modificata per ampliare l'accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio. La soglia di ricavi per l'accesso a tale regime viene aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese. Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un'attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l'aliquota che scende dall'attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

**ASSUNZIONI** – Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

**BONUS EDILIZIA** – Viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l'attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto 'ecobonus', la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

**CONTRATTAZIONE DECENTRATA** – Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l'aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.

**CANONE RAI** – Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro. Si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Restano in vigore le attuali esenzioni.

**CONTANTE** – La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro.

**COOPERAZIONE** – Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016.

**SOSTEGNO AI PIU' DEBOLI** – 90 milioni nel 2016 per la Legge sul "Dopo di noi" per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro.

**SEMPLIFICAZIONI FISCALI** – Si anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito rimborsare l'IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali. Si permette lo scioglimento delle società di comodo.

**CONTRASTO ALLA POVERTÀ** – Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il ‘Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017. Il Fondo finanzia la legge delega sulla povertà che verrà approvata come collegata alla legge di stabilità. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l’anno.

**PENSIONATI** – Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000. euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

**SALVAGUARDIA PENSIONI** – Viene prevista la settima operazione di “salvaguardia” a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento. Per finanziare la settima ‘salvaguardia’ si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse.

**OPZIONE DONNA** – Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

**PART TIME** – La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

**CATTEDRE UNIVERSITARIE DEL MERITO** – 500 nuovi professori saranno selezionati sulla base del merito tra i migliori cervelli, all’estero o “in trappola” in Italia, in settori strategici per il futuro del Paese. Per tale misura sono previsti 40 milioni per il prossimo anno e 100 milioni dal 2017.

**GIOVANI RICERCATORI** – All’assunzione di 1.000 nuovi ricercatori vengono destinati 45 milioni nel 2016, che salgono a 60 milioni nel 2017 e a 80 milioni nel 2018.

**SPECIALIZZANDI MEDICI** – 6.000 borse (ogni anno) per gli specializzandi medici, per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale.

## **RITORNO ORA SOLARE**

Ritorno all’ora solare, il processo va fatto **domenica 25 ottobre 2015 alle ore 03:00** (quindi nella notte tra sabato e domenica), riportando le lancette indietro di un’ora: un’ora di più di sonno....

Il ritorno all’ora legale 2016 nella notte tra sabato 26 marzo 2016 e domenica 27 marzo 2016.

## **RESIDENZA: LO SPOSTAMENTO NON PRIMA DEI TRE ANNI** da Sole 24 – risposta 3504 a cura di A. Calvano

**D** - Sto fruendo dei benefici prima casa (interessi su mutuo, utenze, TASI). Mi sono sposato all’inizio del 2015 e ho intenzione di cambiare residenza per ricongiungermi con il coniuge residente in altro comune . La nuova residenza mi fa perdere i benefici prima casa?

**R** - L’agenzia delle Entrate ha stabilito, con la circolare 69/E dell’agosto 2002, che si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa se la residenza varia in un comune differente prima dei tre anni dall’acquisto del fabbricato, o dal trasferimento della residenza se successivo all’acquisto (si ricorda che la residenza deve essere trasferita nel comune in cui si acquista entro 18 mesi). Si tratta di un indirizzo interpretativo opinabile, poiché il cambio di residenza non è previsto in alcun modo dalla legge quale causa di decadenza dai benefici in oggetto. Peraltro, vista la posizione assunta sul punto dall’amministrazione finanziaria, nel caso in esame, al fine di evitare di incorrere in

decadenze dalle agevolazioni in oggetto, si suggerisce di attendere il decorso dei tre anni da quando è stata stabilita la residenza nel comune ove si trova l'immobile in oggetto.

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi permane fintanto che l'unità immobiliare viene adibita ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare: a questo scopo non è richiesto necessariamente che presso la stessa debba risultare stabilita anche la residenza anagrafica. Nel caso specifico, il trasferimento, per ricongiungimento con il coniuge in un altro comune è da intendersi come modifica della attuale dimora abituale (prevalenza dell'elemento fattuale rispetto a quello formale) e pertanto il beneficio fiscale di cui trattasi non potrà più essere conseguito a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale la stessa viene variata (lettera b, articolo 15, Tuir). Le agevolazioni riguardanti i tributi locali e le utenze domestiche, verosimilmente correlate alla sussistenza della condizione di abitazione principale dell'immobile sono disciplinate dai pertinenti regolamenti comunali cui occorre fare inevitabilmente riferimento.

## **CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO - QUANDO FATTURARE**

Consulenze tecniche d'ufficio: non sempre il medico Asl deve fatturare.

Per i medici, dipendenti in rapporto esclusivo, autorizzati ad espletare la consulenza medico-legale a titolo personale al di fuori dell'attività intramuraria, vanno distinte due eventualità:

- a) quella in cui le prestazioni medico-legali sono rese all'Autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale;
- b) quella in cui tali prestazioni sono rese nel quadro di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili.

Nel primo caso (giudizio penale), l'attività di consulenza prestata costituisce esercizio di pubblica funzione e il trattamento fiscale dei relativi compensi va determinato ex articolo 50, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Al contrario per prestazioni rese nell'ambito di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili - se l'attività di consulenza è svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito deve essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR. Se, invece, l'attività di consulenza medico-legale è prestata in maniera occasionale, i relativi onorari vanno qualificati come redditi diversi - ex articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR - poiché trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e in quest'ultima eventualità, atteso l'esercizio non abituale, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ne deriva pertanto che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'azienda sanitaria, qualora effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali, non è obbligato all'apertura della partita IVA né all'emissione di fattura elettronica.

## **IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 88/E del 19.10.2015 (documento 212)**

### **TUIR – art.50 comma 1 lettera f)**

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato

### **TUIR – art.53**

#### **Redditi di lavoro autonomo**

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro

autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

[a)]

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;

e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia.

f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

### **TUIR – art.67 comma 1 lettera l**

#### **Redditi diversi**

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:

l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere

### **DPR 633/1972 – art.5**

#### **Esercizio di arti e professioni**

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, *((nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917),*e da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

(20) (41) (57a)

-----  
AGGIORNAMENTO (20)

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate agli articoli 5, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.

-----  
AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 14 marzo 1988, n.70 convertito con modificazioni dalla L.13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1 gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987."

-----  
AGGIORNAMENTO (57a)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."


## **PRIMA CASA - NIENTE TASI e IMU MA....**

Dalle bozze della legge di stabilità che mano a mano escono da Palazzo Chigi, arrivano nuove

sorprese: sgravio sulla prima casa, ma...il colpo di spugna sulla Tasi non riguarderà le seconde pertinenze ossia balconi, terrazze, cantine e box. Abbonata la prima, sulle altre si continuerà a pagare.

E poi, più che la spesa a pesare sarà l'aggravio burocratico, perché quasi 10 milioni di famiglie dovranno vedersela ancora con i bollettini della Tasi da pagare con scadenze diverse da quelle Imu. E poi attenzione a non sbagliare al momento di compilare il modulo: la tassa si pagherebbe sulle pertinenze meno care...insomma ancora una volta il povero contribuente dovrà impazzire per fare il suo dovere di buon cittadino!

E, da ultimo, marcia indietro per abitazioni di lusso, castelli, ecc. e ritorno della super Tasi per le seconde case....



### **LA SOSTITUZIONE DEL MEDICO CON FATTURA ESENTE** da Sole 24 ore – risposta 3510

**D** - Un medico di famiglia effettua la sostituzione di un altro medico di famiglia presso la studio del collega. Come emette la fattura? La prestazione è esente o va ad aliquota ordinaria?

**R** - Il medico può emettere fatture esenti da Iva anche per l'attività svolta in sostituzione di un collega, posto che ricorrono tutte le condizioni previste nell' articolo 10, numero 18, Dpr 633172, e nella corrispondente norma comunitaria (articolo 132, comma 1, lettera c della direttiva 2006/112/CE), così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue. L'agevolazione ha carattere oggettivo e non rileva chi commissiona o paga la prestazione sanitaria.

### **DALL'AGENZIA DEL FARMACO - VACCINI CAUSANO MOLTO RARAMENTE ANAFILASSI** 21 ottobre 2015 da Pillole nel Mondo

Secondo uno studio, promosso dai *Centers for Disease Control and Prevention* degli Stati Uniti, la vaccinazione scatena molto raramente l'anafilassi, una reazione allergica potenzialmente molto grave. L'equipe del Dott. Michael McNeil ha cercato di stimare l'incidenza dell'anafilassi a seguito della somministrazione di vaccini e di descrivere le caratteristiche demografiche e cliniche dei casi confermati.

Sono stati identificati 33 casi confermati di anafilassi innescata dalla vaccinazione, che si sono verificati a seguito della somministrazione di 25.173.965 dosi di vaccino. Non si sono verificati decessi e solo 1 dei pazienti in cui si è verificata l'anafilassi è stato ricoverato in ospedale. "*La vaccinazione è uno dei modi migliori attraverso cui i genitori possano proteggere i neonati, i bambini e i ragazzi da 16 malattie potenzialmente pericolose. Questo è un buon momento per ricordare ai genitori che i vaccini sono sicuri ed efficaci; le probabilità di avere una reazione di anafilassi correlata a seguito della somministrazione di un vaccino sono estremamente scarse*", ha ricordato l'autore dello studio Michael McNeil del CDC.

### **CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA: IN FORMA SCRITTA**

Nella sentenza n.19212 della Cassazione sezione terza civile depositata il 29 settembre 2015 viene eccepita la forma verbale di acquisizione del consenso.

La prova che un consenso informato sia stato effettivamente ed in modo esplicito prestato, può essere presuntiva, ma il medico deve provarla.

E nella vicenda oggetto del contenzioso come mai, avendo ricevuto dalla paziente il consenso scritto per l'operazione al ginocchio destro, il chirurgo si è indotto ad operare (anche) quello sinistro, sulla base di un consenso asseritamente acquisito verbalmente dalla paziente, che non conosceva nemmeno l'italiano?

Si affaccia dunque il problema della forma di acquisizione del consenso: nessuna richiesta ai fini informativi e di acquisizione per la forma scritta, tuttavia la sottoscrizione sarebbe una prova certa e solo non presunta.

Ricordiamo il nuovo Codice deontologico:

**Art. 35**

**Consenso e dissenso informato**

L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.

Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.

*Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica.*

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

**IN ALLEGATO A PARTE – CASSAZIONE sez.III Civile sentenza n.19212 depositata il 29.09.2015 (documento 213)**